

Allegato "B" al n. 6.298 di Raccolta

**STATUTO DELLA SOCIETA'**

**"IRIS - ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI S.p.A."**

**TITOLO 1°**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE**

E' costituita una Società per Azioni denominata "IRIS - ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI S.p.A.".

**ARTICOLO 2 = SEDE**

La società ha sede in Gorizia.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'Organo Amministrativo; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

L'Organo Amministrativo ha inoltre facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, quali succursali, filiali o uffici amministrativi.

**ARTICOLO 3 = DURATA**

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

**TITOLO 2°**

**OGGETTO SOCIALE**

**ARTICOLO 4 = OGGETTO SOCIALE**

La società ha per oggetto:

**1)** le attività di:

**1.1)** assunzione e gestione di partecipazioni, sia dirette che indirette, in società italiane ed estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale incluse quelle in società di gestione del risparmio;

**1.2)** finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, nonchè l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti del pubblico;

**1.3)** prestazione di servizi amministrativi e finanziari in genere, con esclusione di quelli riservati alle professioni protette, a società partecipate, anche indirettamente;

**1.4)** partecipazione a Fondi d'Investimento chiusi non a fini di

ricollocaamento;

**1.5)** indirizzo, di coordinamento e di valutazione delle partecipazioni detenute dalla Società, o da sue partecipate, in altre imprese, il tutto con esclusione di qualsiasi attività consulenziale riservata, per legge, ad iscritti in albi professionali.

**2)** Le attività di:

**2.1)** raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, ospedalieri e qualsiasi altra categoria;

**2.2)** impianti per il trattamento dei rifiuti di cui al punto 2.1);

**2.3)** intermediazione dei rifiuti di cui al punto 2.1);

**2.4)** costruzione e gestione degli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti di cui al punto 2.1), ivi comprese le attività di inertizzazione e di bonifica del territorio;

**2.5)** arredo urbano;

**2.6)** viabilità vicinale, opere idrauliche di difesa del territorio e di regimazione idraulica;

**2.7)** manutenzione di spazi verdi e aree verdi;

**2.8)** vendita di compost e/o derivati dal trattamento dei rifiuti;

**2.9)** esazione di crediti relativi a servizi pubblici, su incarico degli enti proprietari, purché nel rispetto delle normative vigenti in materia, ed in particolare nel rispetto dei requisiti e presupposti richiesti dall'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 773/31 e successive modifiche ed integrazioni;

**2.10)** gestione di ogni qualsivoglia servizio atto a migliorare i rapporti e le relazioni tra gli enti di Diritto Pubblico e la relativa utenza come stabilito dal D.Lgs. 267/2000.

**3)** La Società, nell'ambito della propria gestione finanziaria, può acquisire, vendere, locare, sublocare immobili e potrà altresì amministrare e gestire beni immobili in proprio e per conto terzi.

**4)** La Società può altresì, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il factoring), ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari, ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale.

La Società può quindi anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi

oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere, pubbliche o private.

La Società può inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che personali, in favore delle proprie partecipate e anche a favore di terzi, purchè nell'interesse proprio o delle proprie partecipate.

L'attuazione dell'oggetto sociale dovrà comunque svolgersi nel pieno rispetto e nei limiti posti dalla Legge n. 197 del 5 luglio 1991. E' esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma in ossequio al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

#### **ARTICOLO 5 = CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è fissato in Euro 25.156.097,40 (venticinquemilionicentocinquantaseimilanovantasette virgola quaranta), ripartito in n. 2.515.609.740 (duemiliardicinquecentoquindicimilioneisecentonovemilasettecentoquaranta) azioni del valore nominale di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) cadauna.

La quota di partecipazione degli Enti pubblici territoriali non potrà in ogni caso essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto capitale ed in conto futuro aumento di capitale saranno infruttiferi di interessi e non comporteranno obblighi di restituzione per la società, salvo che dalla delibera Assembleare non risulti diversamente. Nel caso in cui quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, sarà riconosciuto un tasso di interesse non inferiore al tasso legale, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 6 = AZIONI**

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

Potranno essere emesse azioni di diversa categoria ove la legge lo consenta.

#### **ARTICOLO 7 = VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui al 2° comma dell'articolo 5 del

presente statuto.

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

#### **ARTICOLO 8 = CLAUSOLA DI GRADIMENTO**

Le azioni non possono essere cedute a terzi, sottoposte a pegno, usufrutto o qualsiasi altro vincolo, senza il consenso del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi), con arrotondamento all'unità superiore, dei componenti presenti.

Il gradimento è altresì necessario in ipotesi di cessione di diritti di opzione in caso di aumento di capitale.

Il socio che intenda cedere le proprie azioni ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale ad un terzo, sottoporle a pegno, usufrutto o qualsiasi altro vincolo deve darne comunicazione all'organo predetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando l'oggetto del trasferimento e l'identità del potenziale acquirente.

L'eventuale diniego del gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora entro il predetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni al soggetto indicato nella comunicazione.

### **TITOLO 4° OBBLIGAZIONI**

#### **ARTICOLO 9 = OBBLIGAZIONI**

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2410 c.c. e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

### **TITOLO 5° ASSEMBLEE DEI SOCI**

#### **ARTICOLO 10 = ASSEMBLEE**

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti e fatto salvo il diritto di recesso ex articolo 2437 c.c..

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa è convocata dagli amministratori, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, ai sensi dell'articolo

2366 c.c..

L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R., all'indirizzo risultante dal Libro Soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale ed a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tal caso dovrà essere data tempestivamente comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

#### **ARTICOLO 11 = PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE**

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che esibiscano i titoli (o certificati) in sede di adunanza.

Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 c.c..

#### **ARTICOLO 12 = ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea Ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con i quorum previsti dal Codice Civile, eccetto per le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, ivi incluso il Presidente, e del Collegio Sindacale, ivi incluso il Presidente, per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 13 = ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei

liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, siano esse in prima quanto in seconda convocazione, si considerano validamente assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 14 = FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza del capitale presente. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio sia o debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

### **TITOLO 6°**

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### **ARTICOLO 15 = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri.

La nomina degli amministratori e del Presidente spetta all'Assemblea con le modalità indicate nel precedente articolo 12.

L'assemblea determina gli indirizzi per l'attribuzione dei poteri al Presidente.

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea.

L'Assemblea può altresì determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Gli amministratori durano in carica per il periodo previsto all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili; possono essere anche non soci scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, aziende pubbliche o private.

Entro i predetti limiti, in sede di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea determina il numero e la durata in carica degli Amministratori.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo, se del caso, alle relative nomine; gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che dovrà essere tempestivamente convocata. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve quindi essere subito convocata da parte degli amministratori rimasti in carica l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario anche estraneo al Consiglio.

#### **ARTICOLO 16 = FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo e dall'articolo 19.

Sulle decisioni concernenti le seguenti materie, riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, è necessario il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) con arrotondamento all'unità superiore dei consiglieri presenti:

- l'approvazione delle linee strategiche della società e dei programmi operativi relativi allo sviluppo delle attività aziendali;
- l'approvazione del budget triennale ed annuale e del piano investimenti e di ogni sostanziale variazione degli stessi;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale, dei Dirigenti;
- il gradimento previsto dall'articolo 8 dello statuto;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni.

Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove, purchè in Italia, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno o necessario dal Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o, in subordine, dall'Amministratore più anziano di età, con lettera raccomandata, anche a mano, da recapitarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo di telegramma o telefax spedito almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo degli amministratori e dei sindaci.

Il Consiglio è validamente riunito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci.

Nell'avviso di convocazione si indicheranno il luogo, il giorno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare.

E' ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio di Amministrazione si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:

- \* siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- \* sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- \* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- \* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, nonchè visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- \* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria), i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **ARTICOLO 17 = POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezione di sorta, e segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO 18 = PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**



La rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai soggetti di cui al successivo articolo 19.

#### **ARTICOLO 19 = DELEGA POTERI, DIRETTORE GENERALE E PROCURATORI**

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) con arrotondamento all'unità superiore in caso di decimali, dei consiglieri presenti ha facoltà di delegare, sulla base degli indirizzi forniti dall'assemblea, le proprie attribuzioni, escluse quelle non delegabili per legge, al Presidente e/o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega - con facoltà di nominare procuratori per singoli atti e categorie di atti - ed i relativi compensi e specificando in caso di nomina di più amministratori delegati, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi), con arrotondamento all'unità superiore in caso di decimali, dei consiglieri presenti, potrà nominare e revocare il Direttore Generale e stabilirne i relativi poteri; potrà altresì designare per specifici incarichi procuratori speciali.

#### **TITOLO 7°**

##### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **ARTICOLO 20 = COLLEGIO SINDACALE**

L'amministrazione della Società è controllata da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati, dall'assemblea che designa altresì il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. All'atto della nomina l'Assemblea ne fissa il compenso.

#### **TITOLO 8°**

##### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **ARTICOLO 20 BIS = REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La revisione legale dei conti della società è esercitata dal Collegio Sindacale ovvero, quando richiesto dalla legge o deciso dall'Assemblea, con delibera dell'Assemblea ordinaria, da un Revisore dei Conti o Società di Revisione iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori legali, iscritti nell'apposito

Registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla Società di Revisione per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i 3 (tre) esercizi sociali.

I soggetti incaricati della revisione legale dei conti debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui al D.Lgs. 39/2010 ed alle norme vigenti in materia.

In caso di decadenza del Revisore, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di un nuovo Revisore.

## **TITOLO 9°**

### **BILANCIO ED UTILI**

#### **ARTICOLO 21 = BILANCIO**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio, corredandolo dei documenti contabili richiesti dalla legge.

#### **ARTICOLO 22 = RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

## **TITOLO 10°**

### **RAPPORTI CON LE MINORANZE LINGUISTICHE**

## **ARTICOLO 23 = RAPPORTI CON LE MINORANZE LINGUISTICHE**

Nell'informazione e nei rapporti con la clientela, la società attua le disposizioni di legge in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

### **TITOLO 11° SCIoglimento**

#### **ARTICOLO 24 = SCIoglimento**

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della società, l'Assemblea Straordinaria delibererà, con l'osservanza delle norme di legge, le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed il compenso.

### **TITOLO 12° CONTROVERSIE**

#### **ARTICOLO 25 = FORO COMPETENTE**

L'Autorità giudiziaria competente a conoscere le controversie non compromettibili ai sensi del successivo articolo 26 del presente Statuto è quella di Gorizia.

#### **ARTICOLO 26 = CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Gorizia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Gli Arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di

recesso.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Gorizia.

**ARTICOLO 27 = DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Firmato: Armando Querin

Maria Francesca Aridiacono (Sigillo)